

# Il sistema dei contratti in Giappone

L'incremento degli interscambi tra Italia e Giappone impone di prendere coscienza della necessità di acquisire una più approfondita conoscenza del sistema giuridico giapponese con particolare riguardo alle regole che disciplinano le relazioni contrattuali in tale sistema.

L'obiettivo consiste nel dare interpretazione del sistema dei contratti in Giappone, cercando di illustrarne la natura, le interazioni con gli ordinamenti giuridici europei e con le regole di diritto uniforme, in particolare con la CISG (United Nations Convention on contracts for the International sales of Goods) e, soprattutto, evidenziarne i recenti sviluppi. Questo per fornire un quadro giuridico di riferimento per gli operatori economici italiani che abbiano sviluppato, o progettino di sviluppare, i propri interessi commerciali nel territorio Giapponese.

Interessi commerciali e vicinanza di questo al sistema Tedesco e Francese hanno spinto questi due paesi a prestare particolare attenzione al Giappone. Non è da dimenticare la notizia pubblicata dal Sole 24 ore che l' "Azienda Francia" ha fatto un'offensiva commerciale e di marketing proprio in Giappone, paese dove i francesi, assieme ai tedeschi, rappresentano i nostri primi concorrenti (1). Infatti, sia il Codice Civile che il Codice di commercio del Giappone s'ispirano, seppur con le dovute limitazioni, proprio ai codici europei ed in particolare a quello tedesco e francese (2).

Una prima bozza del codice civile giapponese fu redatta nel 1890 come parte del processo di modernizzazione del sistema Giapponese traducendo, di fatto, il *Code Napoleon*, come del resto hanno fatto moltissimi altri paesi di *civil law*. In seguito, la codificazione del 1896 è stata fortemente ispirata dal sistema tedesco. Un discorso in parte analogo vale a proposito del Codice di Commercio (3), con la differenza che quest'ultimo ha attraversato mutamenti ancora più profondi di pari passo con la crisi dell'organizzazione feudale della società e l'apertura del Giappone al commercio internazionale.

Sarebbe però sbagliato considerare il Nuovo codice civile giapponese e il Codice di Commercio come copie, rispettivamente, del BGB e del HGB. Nella struttura e nei contenuti, le codificazioni giapponesi rappresentano piuttosto una sorta di fusione del codice tedesco e di quello francese in senso, per certi aspetti, analogo a quanto si è verificato nel sistema italiano. Nel dopoguerra, infine, il diritto giapponese ha subito in misura massiccia l'influenza del diritto angloamericano (Kelem – Sibbit, *The americanisation of Japanese Law*, 23 U. Pa. J. Int'l Econ. L., 2002, 265).

Le traduzioni inglesi, pur numerose e aggiornate, presentano evidenti problemi, dovuti alla difficoltà di istituire un esatto regime di corrispondenze tra le categorie concettuali del diritto giapponese e le categorie del *Common Law*. Per converso, si deve considerare che l'impostazione dogmatica tipica del Civil Lawyer, rischia di non tenere nella debita considerazione la peculiare rilevanza dei precedenti giudiziari nel diritto giapponese (cfr. Kawashima,

The Concept of Judicial Precedent in Japanese Law).

Da questi dati intendiamo muovere per realizzare una lettura delle regole che disciplinano le relazioni contrattuali in Giappone che tenga conto delle interazioni di tale sistema con gli ordinamenti giuridici europei e con le regole di diritto uniforme, in special modo con la CISG (United Nations Convention on contracts for the International sales of Goods).

Come dicevamo, il sistema giuridico precedente agli sviluppi più recenti, di cui parleremo, si ispirava principalmente al BGB tedesco, anche per quanto concerne la stessa disciplina del negozio giuridico, seppur con una struttura decisamente più scarna rispetto al BGB e questo perché fortemente influenzato dalla tendenza della società giapponese di preferire una disciplina generica e poco dettagliata. Le lacune normative, di conseguenza venivano "aggiustate" dalla prassi, dalle consuetudini (*shūkan*) che ovviamente andavano ad assumere un ruolo importante all'interno del sistema delle fonti normative e, in particolare nella materia contrattuale, nel rispetto, ovviamente dell'ordine pubblico e del buon costume. Questo richiamo alle consuetudini era presente anche nel codice del commercio (4).

Tanto per avere un'idea, all'interno di questo sistema codicistico di ispirazione tedesca non si dava nessuna nozione di contratto, anche se si richiamava la più ampia fattispecie del negozio giuridico, tipica del sistema tedesco seppur, come dimostrato da recenti studi, è sempre risultato difficile il confronto culturale e linguistico tra la tradizione europea e quella vissuta dai giuristi giapponesi dell'epoca Meiji (5).

Pur nell'assente univocità ed inequivocabilità del modello di contratto, nel corso della riforma del codice civile, la nozione di contratto perde quello che era la dimensione comunitaria, collettiva per abbracciare e fondersi sulla dimensione che aveva trionfato nell'occidente, vale a dire quella nozione giuridica unitaria, dell'individuo e della sua volontà facendo di questi i veri soggetti del diritto sganciati dalla tradizione relazionale (6). Nasce quindi la figura del contratto consensuale esaltando la funzione della volontà, capace di derogare alle disposizioni di legge senza che ciò, ovviamente, andasse contro l'ordine pubblico ed il buon costume. Il volontarismo quale dimensione dominante nel nuovo sistema dei contratti si evince anche dal fatto che il formalismo è ridotto notevolmente anche per quegli Istituti quali, ad esempio, la donazione dove normalmente massimo è il formalismo, dove la semplice volontà delle parti è sufficiente per la produzione dei suoi effetti.

Sul trasferimento di proprietà, il nuovo codice stabiliva all'art. 176 "la costituzione ed il trasferimento del diritto di proprietà si ha con la sola dichiarazione" e questo anche per quanto concerne la trascrizione immobiliare (art. 177). Per quanto riguarda, invece, il momento di conclusione del contratto "inter absentes" viene accolto il principio di spedizione o mail box rule system (art. 526), principio tipicamente di common law accolto anche, nei rapporti commerciali, da ordinamenti di civil law quali per l'appunto



la Francia, la Spagna (7).

A proposito di Quest'ultimo aspetto, ritengo sia opportuno far notare come l'ordinamento giuridico giapponese presenti notevoli incongruenze derivate probabilmente da una non piena comprensione da parte degli stessi legislatori dei principi normativi e della stessa combinazione di questi. In particolare mentre con riguardo al contratto tra persone non presenti (diciamo attraverso l'invio dell'offerta e la conseguente accettazione o meno) viene adottato, come appena detto, il principio di spedizione, vengono altresì accolti alcuni principi che evidenziano, allo stesso tempo, un legame con il principio di ricezione che, come sappiamo vige nell'ordinamento tedesco. Questo ha creato, e crea tuttora, non pochi contrasti in sede interpretativa. Ecco allora l'importanza, nei contratti di compravendita internazionale con il Giappone, di specificare su base pattizia quando le parti ritengono sia nato il contratto. Altre difficoltà interpretative e incongruenze sono emerse con riguardo all'inadempimento e alla responsabilità contrattuale.

Quindi diciamo un sistema franco-tedesco con alcuni richiami al sistema inglese relativamente alla struttura teorica-normativa inserita, però nel contesto socio-culturale nipponico. La fase di maggiore influenza tedesca si evidenziò negli anni trenta e quaranta quando anche in Giappone si avviò una nuova fase imperialista. Seguirà la fase dell'occupazione Statunitense (1945-1952) lasciando però sostanzialmente inalterata la struttura del codice civile del 1896 (minpo) sostanzialmente sino al 2008. Ovviamente questa mescolanza ha comportato una sostanziale difficoltà interpretativa sia in sede giudiziaria che per gli stessi studiosi ed operatori commerciali. Se a questo si aggiunge che è insita nella cultura nipponica la tendenza a redigere contratti e/o gli stessi testi di legge in maniera non "autonormativi e completi" ma limitandosi ad inserire quelli che sono gli elementi essenziali e/o le linee guida, questo espone notevolmente gli operatori economici che si avviano a processi di penetrazione commerciale in Giappone. Ancora una volta ordinamenti giuridici differenti, storia, cultura e interpretazioni non univoche ed inequivocabili, mi spingono a consigliare di predisporre contratti il più possibile completi ed autosufficienti evitando, o quantomeno limitando, il rischio che l'operazione commerciale possa entrare in quella fase patologica, fase non priva di ostacoli soprattutto se il foro competente e la legge applicabile è quella nipponica.

Giuseppe De Marinis

[demarinis@commercioestero.net](mailto:demarinis@commercioestero.net)

(1) Sole24 ore del 25 Novembre 2008 p. 34.

(2) Owen Haley John, *The spirit of Japanese law*, Athens, London, University of Georgia, 1998; Ishimoto, *L'influence du Code civil Français sur le droit civil japonais*, in *Rev. Int. Dr. Comp.*, 1954, 744; Röhl, *Fremde Einflüsse im modernen japanischer Recht*, Berlin, 1979

(3) Takayanagi Kenzo, *A general Survey of the History of Japanese Commercial Law*, Tokyo, 1931

(4) Marina Timoteo "Il contratto in Cina e Giappone nello specchio dei diritti occidentali", Cedam 2004

(5) (1868-1912). Periodo della storia giapponese che corrisponde al regno dell'imperatore Mutsuhito. Meiji, nome dell'era e nome rituale dell'imperatore, vuol dire Governo illuminato. Con esso ebbe inizio il processo di modernizzazione del Giappone contemporaneo, con l'abolizione del regime feudale (epoca Tokugawa) e l'instaurazione dello stato moderno, l'inizio della rivoluzione industriale e l'assurgere del Giappone a potenza mondiale.

(6) Marina Timoteo "Il contratto in Cina e Giappone nello specchio dei diritti occidentali", p 192, Cedam 2004

(7) Secondo questo principio il contratto nasce nel momento in cui l'accettante spedisce l'accettazione.